



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

3° SETTORE TECNICO

Via Regina Margherita n°8 - CAP:95025 Aci Sant'Antonio

Lavori Pubblici

Tel.095/7010031 -fax095/7891424-

sito [internet http://www.comuneacisantantonio.ct.it](http://www.comuneacisantantonio.ct.it)

PEC:comune-acisantantonio@legalmail.it

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI LAVORI RELATIVI A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'AREA ARTIGIANALE DEL COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

(Artt. 71 e 83 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.)

CUP: F34H26000020002

CODICE CARONTE _____

CIG BC65E6DD68

PREMESSE

che con DDG n. 3537 del 10/12/2025 è stato approvato l'Invito per la manifestazione di interesse alla presentazione di progetti relativi a "Interventi di Riqualificazione/Potenziamento/Efficientamento delle Aree Artigianali", a valere sull'Azione 1.3_03 del POC 2014/2020 - Asse 1 'Sostenere la competitività e la trasformazione digitale, sostenibile e innovativa';

A seguito di avviso pubblico di cui al DDG n. 3537 del 10/12/2025, pubblicato Assessorato delle attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive a valere – AZIONE 1.3_03 POC 2014/2020, il Comune di Camporotondo Etneo ha presentato un progetto esecutivo per interventi di "riqualificazione ed efficientamento energetico dell'area artigianale"

Tale livello di progettualità è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 10/02/2026 ed approvata dal RUP, Geom. Giuseppe Basile, inserito all'interno della programmazione triennale ex art.37 del d.lgs 36/23 e Decreto MIT n.14/2018 adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 12/02/2026 identificato con CUI: 800081308762026 00004

COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO
Protocollo Arrivo N. 10558/2026 del 16-07-2026
Allegato 1 - Class. 14.1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Con la presente Lettera di Invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 50 comma 4 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice)

Si applicherà L'**inversione procedimentale** nelle gare con OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) consente alla stazione appaltante di valutare le offerte tecniche ed economiche *prima* di verificare i requisiti amministrativi dei concorrenti. Regolata dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, accelera le procedure e si applica solo nelle **procedure aperte** e se prevista nel bando di gara. [1, 2, 3, 4]

La procedura si articola nei seguenti passaggi:

1. **Presentazione delle offerte:** I partecipanti caricano busta amministrativa, offerta tecnica ed economica.
2. **Esame delle offerte:** La commissione valuta l'offerta tecnica ed economica prima di controllare i documenti amministrativi di chiunque.
3. **Graduatoria provvisoria:** Si stila una classifica provvisoria basata sui punteggi assegnati.
4. **Verifica requisiti:** I controlli sull'assenza di motivi di esclusione e sul possesso dei requisiti di qualificazione si effettuano solo sul **primo classificato** (e a campione o scorrimento su altri, se previsto).
5. **Aggiudicazione:** Se i controlli hanno esito positivo, si procede con l'aggiudicazione definitiva. [1, 2, 3, 4, 5]

La durata del procedimento è fissata in **15 giorni** dalla pubblicazione del bando ("per comprovati motivi di urgenza connessi alla scadenza perentoria del 31/07/2026 prevista dal Disciplinare di finanziamento (art. 2, lett. P, Allegato B al DDG n. 1537/2S del 14/05/2026)").

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Camporotondo Etneo (CT) – Codice NUTS ITG17.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il **Geom. Giuseppe Basile**, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Camporotondo Etneo.

Responsabile del Procedimento della Gara (RUP – Stazione Appaltante Ausiliaria)

Ing. Eugenio Luigi Benedetto Ciano Responsabile del III Settore – Lavori Pubblici Comune di Aci Sant'Antonio

La procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica <https://acisantantonio.tuttogare.it/> (acisantantonio.tuttogare.it in Bing) ai sensi dell'art. 25 del Codice.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE:

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e,

in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification



Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto previsto nel documento denominato Manuale Operativo Gara Telematica anch'esso disponibile all'indirizzo: <https://acisantantonio.tuttogare.it/>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza



dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario per le operazioni di registrazione ed in qualsiasi orario a partire dalla data di pubblicazione del bando e fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte per il caricamento della documentazione digara.

2. PROCEDURA DI GARA:

Procedura aperta, ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 36/2023 (di seguito indicato come "Nuovo Codice"), con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente vantaggiosa di cui all'art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023.

3. TIPO DI AFFIDAMENTO E LUOGO D'ESECUZIONE:

TIPO DI AFFIDAMENTO: Appalto di lavori

LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Camporotondo Etneo (CT)

4. STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Acì Sant'Antonio

Comune di Acì Sant'Antonio Indirizzo: Via Regina Margherita, 8 95025 Acì Sant'Antonio (CT)

C.F.: 00410340871 P.IVA: 03829090871 PEC: comune-acisantantonio@legalmail.it

Mail: protocollo@comune.acisantantonio.ct.it Centralino unico: 0957010011

5. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Comune di Acì Sant'Antonio Indirizzo: Via Regina Margherita, 8 95025 Acì Sant'Antonio (CT) C.F.:



00410340871 P.IVA: 03829090871 PEC: comune-acisantantonio@legalmail.it Mail: protocollo@comune.acisantantonio.ct.it Centralino unico: 0957010011

6. DOCUMENTAZIONE DI GARA:

La documentazione inerente alla presente gara è disponibile sulla piattaforma telematica di questa stazione appaltante e comprende:

- a) *Bando di gara;*
- b) *Disciplinare di gara;*
- c) *Mod. 1_ Domanda di partecipazione;*
- d) *Mod. B_ Schema offerta economica - temporale;*
- e) *Documento di gara unico europeo (DGUE);*
- f) *Elaborati di progetto;*
- g) *Mod. 2 dichiarazioni;*
- h) *Mod. 2BIS_2TER;*
- i) *Modello Protocollo di Legalità;*
- j) *Mod. Integrità;*
- k) *Manuale operativo – Procedura OEPV;*

7. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma informatica entro il termine massimo indicato nella sezione DATA PUBBLICAZIONE, TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

8. COMUNICAZIONI:

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma di gara.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

9. OGGETTO DELL'APPALTO:

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che gli interventi in esso previsti riguardano prestazioni contrattuali che per la loro peculiare natura, oltre che per ragioni

COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO
Protocollo Arrivo N. 10558/2026 del 16-07-2026
Allegato 1 - Class. 14.1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



di efficienza e buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare le lavorazioni in maniera ottimale, garantendo in tempi brevi la realizzabilità del presente appalto.

L'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del seguente intervento: "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'AREA ARTIGIANALE DEL COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

- Codice CPV: OG11 (prevalente) OG1, OG3;
- CUP (Codice Unico di Progetto) attribuito al presente intervento: F34H26000020002
- CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente intervento: CIG _____
- CUI (Codice Unico di Intervento) attribuito al presente intervento: 800081308762026 00004

10.DURATA DELL'APPALTO:

Il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in **giorni 180 (CENTOOTTANTA)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

11. DURATA E TERMINE ULTIMO DI ESECUZIONE – CLAUSOLA SOSTITUTIVA E VINCOLANTE

Nonostante negli elaborati progettuali (capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma, computo metrico estimativo e relativi allegati) sia indicato un tempo di esecuzione pari a **180 giorni naturali e consecutivi, tale durata non è applicabile** in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione e ai vincoli di finanziamento.

Pertanto, **il termine ultimo e inderogabile per la completa ultimazione dei lavori è fissato al 31/12/2026**, data entro la quale l'appaltatore dovrà aver concluso integralmente tutte le lavorazioni, compresi collaudi, prove di funzionamento, consegna degli impianti e ogni attività accessoria.

La presente clausola **sostituisce integralmente** ogni diversa indicazione temporale contenuta negli elaborati progettuali e nella documentazione di gara, e costituisce **condizione essenziale di partecipazione**.

12.IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO:

L'importo complessivo, posto a base d'appalto è distinto come segue:

Importo dei lavori a base d'asta	1.074.259,82
----------------------------------	--------------



Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso	18.797,17
Importo totale appalto	1.093.056,99

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (%)
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11	III	SI	€ 858.251,07	78,52	Prevalente	Nei limiti fissati dal D.Lgs. 36/2023
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	I	NO	€ 146.691,75	13,42		Nei limiti fissati dal D.Lgs.
STRADE, OPERE COMPLEMENTARI	OG3	I	NO	€ 57.638,17	5,27		36/2023
VERDE E ARREDO URBANO	OS24	I	NO	€ 30.476,00	2,79		Nei limiti fissati dal D.Lgs.

L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € 1.074.259,82.

13.MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente "a misura".

L'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, secondo le condizioni previste dal C.S.A.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dagli art. 23, 24 e 25 del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.) e comunque entro 60 giorni dall'approvazione del SAL ex art.125 c.2 in considerazione del competente ufficio regionale deputato alla verifica postuma degli avanzamenti e del riconoscimento dei rimborsi a valere sul PR Sicilia 21/27.

Nello specifico sono dovute rate di acconto ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'art. 24 del C.S.A., al netto del ribasso d'asta sui lavori, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta, dell'importo delle rate di acconto precedenti e del recupero proporzionale dell'anticipazione, di cui all'art. 23 del C.S.A., raggiungano un importo non inferiore ad €. 200.000,00 (Euro duecentomila/00).

Ai sensi dell'art. 11, c.6, del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO
Protocollo Arrivo N. 10558/2026 del 16-07-2026
Allegato 1
Class. 14.1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



ANTICIPAZIONE: Ai sensi dell'art. 125 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo sul valore del contratto d'appalto, pari al 20 per cento, da erogare entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 23 del C.S.A.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

14. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA:

180 giorni dalla data di presentazione.

15. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE:

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'articolo 65 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti di seguito.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del "Nuovo Codice".

Per i raggruppamenti si applica l'articolo 97 del "Nuovo Codice".

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

I partecipanti alla gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di cui al presente bando devono essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione

Conformemente agli artt. 94 e 95 del "Nuovo Codice".

- a) Il partecipante dovrà dichiarare che nei confronti dell'impresa e di tutte le persone fisiche dotate di potere di rappresentanza non ricorre in alcuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n° 36/2023
- b) Iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, o presso i competenti ordini professionali per attività analoga all'oggetto dell'appalto; ovvero, per i Soggetti residenti in altri Paesi dell'Unione Europea, iscrizione per settore di attività attinente al servizio oggetto d'appalto
- c) Per partecipare alla gara i concorrenti, all'atto dell'offerta devono possedere attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere



- d) Ai sensi dell'art. 57 c. 1 del D.lgs. n. 36/2023, sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate, tra l'altro, a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.
- e) Parimenti l'aggiudicatario, ove tenuto, dovrà consegnare alla Stazione appaltante una relazione del legale rappresentante che attesti l'assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.
- f) Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici ai suddetti obblighi, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale.
- g) Ai sensi dell'art.102 l'operatore economico dovrà dichiarare come garantirà gli impegni relativi alla stabilità occupazionale, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore nonché le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, garantendo ad esempio ex art.102 c.1 lett.a) il mantenimento del personale in carico all'appaltatore uscente o applicando le medesime condizioni contrattuali o riconoscendo l'anzianità pregressa, ecc....; lett.b): indicando il CCNL applicato; lett.c) si rinvia al ["Decreto 20 giugno 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia recante "Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabili"](#).

16.AVVALIMENTO:

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità Professionale

L'ausiliaria deve:

- possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di capacità tecnica professionale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;



- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse riferite ai requisiti di partecipazione oggetto di avvalimento

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

- *Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:*
 - a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.;
- **copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria**, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.
- **dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria** dove si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente
- **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo"** da presentarsi distintamente anche per l'**impresa ausiliaria**, sottoscritto digitalmente dalla stessa, compilato con riferimento alle seguenti parti del documento:
 - a. **Parte II "Informazioni sull'operatore economico":**
 - **Sezione A "Informazioni sull'operatore economico"**
 - **Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";**
 - b. **Parte III "Motivi di Esclusione"** - Tutte le sezioni;
 - c. **Parte IV "Criteri di selezione"**
 - **Sezione A "Idoneità":**
 - Punto 1* - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - d. **Parte VI "Dichiarazioni finali"**

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di



data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 104 del D.Lgs. n.36/2023:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (*art.104, comma 7*);
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione (*art.104, comma 8*);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'art. 29 del Codice e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori (*art.104, comma 9*);
- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (*art.104, comma 9*).

17.SUBAPPALTO:

È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art.65, c.2, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art.65, c.2, lett. e), f), g) del D.Lgs. n. 36/2023) in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, c.2 del D.Lgs. n.36/2023:

- il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare.



- Ai sensi dell'art. 119 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 *"I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.*
- Nello specifico, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 119, per ragioni legate ai tempi di esecuzione dei lavori e alle modalità di svolgimento degli stessi, deve essere svolta direttamente dall'appaltatore la prevalente esecuzione delle prestazioni relative alla categoria prevalente in quanto il medesimo appaltatore risulta:
 - in possesso della necessaria qualificazione e competenza per eseguire i lavori della medesima categoria; in grado di svolgere il controllo e il coordinamento delle attività in modo tale da consentire una conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, nel rispetto di elevati livelli di sicurezza e a garanzia di una buona esecuzione degli interventi;
 - in grado di garantirne, in conformità al principio del risultato, il rispetto delle condizioni contrattuali anche con riferimento alla durata dei lavori che, stante l'esiguità della stessa, non potrà, in nessun modo, essere condizionata da tempistiche connesse all'ottenimento delle autorizzazioni e dallo svolgimento dei controlli e delle verifiche previste in materia di sicurezza del cantiere.

Al tempo stesso l'eventuale ricorso al subappalto per le componenti subappaltabili, da un lato, può garantire uno svolgimento dei lavori più funzionale dal punto di vista organizzativo e logistico, dall'altro, rappresenta una maggior garanzia circa il rispetto delle tempistiche e la pronta risoluzione di eventuali criticità nell'esecuzione delle lavorazioni, pertanto, fatto salvo quanto previsto periodo precedente del presente punto, tutte le lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OS10 sono interamente subappaltabili ad operatori economici in possesso di adeguata qualificazione.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, c. 4 del D.Lgs. n.36/2023, l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n.36/2023;
 - all'atto dell'offerta l'operatore economico concorrente, compilando l'apposita Sezione del DGUE, indichi i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

- L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.



- L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n.36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del citato Decreto. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti nei confronti dell'impresa subappaltatrice attraverso il FVOE.

- L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui alla presente Lettera di Invito, potrà avvenire, ai sensi dell'art.119 – c.16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (*trenta*) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
- Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, c.10 del D.Lgs. n.36/2023 l'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al D.Lgs. n.36/2023.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023 il subappaltatore non può a sua volta subappaltare ad altri operatori economici parte dei lavori (*cd. subappalto "a cascata"*).

Il divieto di ricorso al subappalto "a cascata" nei termini sopra indicati è giustificato dalle specifiche caratteristiche dell'affidamento in oggetto che presenta profili di pericolosità in quanto richiede lavorazioni da eseguirsi sulle strade che, come tali, impongono l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

- Ai sensi dell'art. 119, c.11 del D.Lgs. 36/2023 si comunica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo



dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo i tempi e le modalità indicate nell'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto. È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (*venti*) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Diversamente, nel caso in cui la stazione appaltante non provveda al pagamento diretto nei confronti dei subappaltatori, è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

- Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

18.SUBAFFIDAMENTI:

Per ciascun **subaffidamento, non considerato subappalto** ai sensi dell'art.119, c.2 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla stazione appaltante, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010.

19.GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

a) **Garanzia provvisoria**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023, per la presente procedura **è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria** pari al 2 per cento del valore complessivo della



procedura, precisamente di importo pari ad € **21.861,14**, sotto forma di cauzione oppure di fideiussione. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per quanto non espressamente indicato si applicano le disposizioni del codice.

b) Garanzia definitiva

Ai sensi degli artt. 53, comma 4 del D.Lgs 36/2023 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia a scelta dell'operatore può essere prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 193/2022, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, in conformità all'articolo 106, comma 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 117 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 la garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori (come previsto dal Capitolato). La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui compensi da corrispondere all'esecutore.

Ai sensi dell'art. 117 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.



Ai sensi dell'articolo 117 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 8, del D. Lgs. 36/2023 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione dei lavori e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori (come previsto dal Capitolato). Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 13 del D. Lgs. 36/2023 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Riduzione dell'importo della garanzia definitiva

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

20.CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'A.N.A.C.:

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 (Euro centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, che stabilisce le regole per la contribuzione obbligatoria a suo favore per l'anno 2025, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005, (Gazzetta Ufficiale, n. 85 dell'11 aprile 2025) pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema [pagoPA](#), il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid).

L'operatore economico potrà procedere al versamento del contributo in favore dell'Autorità accedendo al nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG).



Il servizio, nello specifico, permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- **"Pagamento on line"** mediante il nuovo [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#), scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- **"Pagamento mediante avviso"** utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#), a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

A tal fine l'operatore economico per poter eseguire il pagamento dovrà:

- essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione [Registrazione e Profilazione Utenti](#);
- richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla [pagina di creazione profili](#);
- [accedere al servizio](#).

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento non può eccedere la scadenza della risposta alla procedura negoziata.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta (Delibera ANAC n.30 del 17 Gennaio 2024).

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

21. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

L'INTERO PROCEDIMENTO DI GARA È TELEMATICO.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i documenti richiesti, utilizzando



esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando in ogni sezione le indicazioni ivi contenute.

La documentazione dovrà essere caricata, previa registrazione, tramite la piattaforma telematica, accessibile tramite il portale COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO a cui sono state demandate tutte le operazioni di gara, all'indirizzo <https://acisantantonio.tuttogare.it/>

22. DATA PUBBLICAZIONE, TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE:

Data inizio partecipazione:	----- ore ---
Termine ultimo per la presentazione di quesiti:	----- ore ---
Data scadenza:	----- ore ---
Data apertura buste:	----- ore ---

23. TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITA' PER RITARDI

Ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'esecuzione delle opere, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale giornaliera di 0,3)‰ dell'importo netto contrattuale..

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà, degli andamenti stagionali e delle relative condizioni climatiche; pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

24. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata.

Ai sensi dell'art. 68, comma 19 del D.Lgs. n. 36/2023 l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).



Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

I consorzi di cui all'articolo 65 del D.Lgs. n. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (*nel prosieguo, aggregazione di retisti*);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine di **giorni 10**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,**



l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, è escluso l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 14/2019 (*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*), dall'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e dall'articolo 124 del D.Lgs. n. 36/2023. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 40 del citato Decreto (domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale), la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Pertanto, in tali ipotesi, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- i. copia conforme dell'autorizzazione del tribunale o, dopo il decreto di apertura, copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato
- ii. copia conforme della relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- iii. l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (solo nel caso ricorra l'ipotesi di cui al citato art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019)



Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 14/2019 (*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*) l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

25. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ECLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle **cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94** del D.Lgs. n. 36/2023 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle **cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95** del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui **all'art. 65, comma 2, lettere b) e c)** del D.Lgs. n. 36/2023 i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui **all'art. 65, comma 2, lett. d)** del D.Lgs. n. 36/2023 i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

L'esclusione di cui ai **commi 1 e 2 dell'art. 94** del D.Lgs. n. 36/2023 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a. dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e. dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g. del direttore tecnico o del socio unico;
- h. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.



Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

NB) Con riferimento alla suddetta elencazione continua ad applicarsi il **Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017** cui si rinvia integralmente. Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Istitori e Procuratori ad negotia);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, c. 7 del Codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art.94 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 94, comma 3.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che si trovano in una delle situazioni elencate **dall'art. 94**, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi di quanto disposto **dall'art. 94, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023**, è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e



tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate **nell'Allegato II.10 del D.Lgs. n. 36/2023**.

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Sia con riferimento alle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, sia con riferimento alle cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano le disposizioni di cui **all'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023** in tema di disciplina dell'esclusione.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- iv. descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023;
- v. motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.



Grave illecito professionale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 (illecito professionale grave, tale da rendere dubbia l'integrità e affidabilità dell'operatore economico) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a. elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b. idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c. adeguati mezzi di prova di cui al comma 6 del citato art. 98

L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

1. sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
2. condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
3. condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
4. condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
5. condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
6. omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente all'invio della Lettera di Invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
7. contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;



8. contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023, di taluno dei seguenti reati consumati:

- 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
- 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
- 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 98, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023 la valutazione di gravità deve tener conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 del citato art. 98 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 del citato art. 98 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui allo stesso comma 3.

Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti, consorzi ordinari, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 del citato art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

- a. in sede di presentazione dell'offerta:
 - ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
 - ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;



b. ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Fermo restando l'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano anche ai consorzi ordinari.

Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento alla Provincia di Mantova.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel **Patto di Integrità**, di cui al Decreto Presidenziale n. 72 del 27.06.2007, allegato alla documentazione di gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 96, comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

26. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA



I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi e verranno verificati mediante il FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico) come meglio precisato al successivo paragrafo 7.5).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art.70, comma 4, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di Invito.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati.

26.1 REQUISITI DI IDONEITA'

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.
- b) Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'**iscrizione nell' Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

26.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **Possesso di attestazione di Qualificazione SOA:** ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, c.4 del D.Lgs. n.36/2023, allegato II.12 i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria e classifica adeguata alla categoria e all'importo dei lavori da assumere. In particolare, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico deve essere in possesso:
 - della qualificazione SOA nella **categoria prevalente** OG11- classifica III^;

27. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA A -

Nella documentazione amministrativa devono essere contenuti, i seguenti documenti da caricare nella sezione dedicata della piattaforma informatica, con firma digitale (ove richiesto), del legale rappresentante del concorrente:

- a) **Domanda di partecipazione alla gara (Mod.1)** che deve essere firmata digitalmente dal legale



rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla procedura, copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere unica ma sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

La domanda dovrà indicare la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;

L'operatore economico partecipante alla procedura allega:

1) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, 2) copia conforme all'originale della procura.

b) DGUE, Documento di Gara Unico Europeo. L'operatore economico interessato direttamente dalla procedura per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento in oggetto compila il Documento di Gara Unico Europeo. Presenta, inoltre, il Documento di Gara Unico Europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del presente disciplinare di gara e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il DGUE è sottoscritto, mediante apposizione di firma digitale dai seguenti soggetti:

- dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato da ciascun componente facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti e sottoscritto dallo stesso.
- nel caso di Consorzi di cui all'art. 65, del D. Lgs. 36/2023, il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio. Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice dovrà compilare e sottoscrivere il proprio.

Il DGUE è presentato, oltre che dall'operatore singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

c) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo (Mod. 2, 2-bis, 2-ter)

Ciascun operatore economico partecipante alla procedura di gara rende le seguenti dichiarazioni, preferibilmente utilizzando i Modelli 2, 2-bis e 2-ter messi a disposizione dalla stazione appaltante, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:



1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice;
2. dichiara il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, previsti nel disciplinare di gara;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, carica ricoperta etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice;
4. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, carica ricoperta etc.) dei soggetti, esclusi quelli già indicati al punto 3, da sottoporre a verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85, del D. Lgs. n. 159/2011;
5. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, carica ricoperta etc.) dei soggetti cessati dalla carica, di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente gara;
6. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione dei lavori oggetto di appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
7. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
8. accetta (art. 1, comma 17, della L. 190/2012) il Protocollo di legalità "**Accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa**", stipulato il 12/07/2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare dell'Assessorato Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006).

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia,

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori oggetto di appalto;
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di operatori economici aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del Codice;
12. autorizza qualora un partecipante alla procedura di gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione



alla gara.

13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

d) Attestazione di avvenuto Sopralluogo

Il sopralluogo non è obbligatorio

e) in caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- e.1 dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica il soggetto ausiliario;
- e.2 dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con la quale:
- attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti generali di cui all'articolo 104 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla gara in proprio o in altra forma prevista dal codice;
- e.3 originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'articolo 104, comma 7, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

f) Patto di integrità sottoscritto digitalmente “

L'operatore economico deve allegare copi firmata digitalmente, secondo le modalità indicate nella seguente tabella, del patto di integrità, in via alternativa:

- Allegando la copia del patto di integrità, redatto autonomamente e conformemente alla vigente normativa, già firmato;

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
-------------------------	---



• Forma singola • R.T.I. costituito o costituendo - Consorzio ordinario di operatori economici costituito o Consorzi (art. 65, D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)	• Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri) Può essere presentato alternativamente: legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). • un documento per raggruppando/consorziando, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)
---	--

h) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità (Accordo Quadro Carlo Alberto dalla Chiesa)
stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006);

i) Dichiarazione in ordine al subappalto (se utilizzato)

j) Cauzione provvisoria

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla STAZIONE APPALTANTE, in tale caso il partecipante dovrà depositare l'assegno presso la stazione appaltante e caricare sulla piattaforma di gara nell'apposita sezione l'attestazione di avvenuto deposito rilasciata dall'Ente;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO
Protocollo Arrivo N. 10558/2026 del 16-07-2026
Allegato 1 - Class. 14.1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a.** Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione siottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la



verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b.** Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c.** Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni UNI ISO 14001 – *sistemi di gestione ambientale*, UNI ISI 45001 – *Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro*. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni PREVISTA dal Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

28. OFFERTA TECNICA – BUSTA B:

Per la valutazione delle offerte sotto il profilo tecnico-qualitativo il partecipante dovrà presentare le relazioni descrittive di ogni elemento di valutazione eventualmente corredata da schede tecniche ed elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative che il partecipante intende offrire in relazione ai criteri e sub-criteri premianti.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Le offerte presentate dalle ditte in fase di gara saranno sottoposte all'esame della Commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte con le modalità di cui all'art. 93 del D.lgs. 36/2016 che, sulla base degli elementi di giudizio sottoindicati, farà corrispondere un punteggio, entro i limiti di seguito indicati.

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione **100 punti**, così ripartiti:



ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Elementi qualitativi – Efficientamento energetico	70
Offerta temporale	20
Offerta economica	10
TOTALE	100

ELEMENTI QUALITATIVI – Totale 70 punti I 70 punti relativi agli elementi qualitativi saranno attribuiti sulla base dei seguenti sub-elementi tecnici, strettamente connessi alla natura dell'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico:

SUB-ELEMENTO TECNICO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
Miglioramento prestazionale dell'involucro edilizio	Soluzioni migliorative per la coibentazione del tetto, riduzione dispersioni termiche, incremento prestazioni energetiche	30 punti
Potenziamento impianto fotovoltaico	Aumento potenza installata, sistemi di accumulo, inverter ad alta efficienza, sistemi di monitoraggio	20 punti
Ottimizzazione impianti tecnologici OG11	Migliorie su quadri elettrici, illuminazione LED, sistemi intelligenti di gestione energetica	20 punti

OFFERTA TEMPORALE – Totale 20 punti Il punteggio relativo all'offerta temporale sarà attribuito come segue:

CONDIZIONE TEMPORALE	PUNTEGGIO
Riduzione sui tempi di realizzazione dell'opera IN PERCENTUALE (Conclusione dei lavori entro il 31/12/2026)	20 punti

OFFERTA ECONOMICA – Totale 10 punti Il punteggio relativo al ribasso percentuale sarà attribuito secondo la formula prevista nel disciplinare di gara, fino ad un massimo di **10 punti**.



La Commissione avrà a disposizione 100 punti distribuiti tra i singoli elementi di ciascuna offerta tecnico-economica come segue:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
ELEMENTI QUALITATIVI	90
OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE	10
TOTALE	100

- a) Dell'Offerta Tecnica deve essere illustrata separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione, nel seguente modo:
- a.1) per ciascun criterio di valutazione deve essere redatta una relazione descrittiva costituita da 8 (otto) cartelle e 4 (quattro) fogli in formato standard di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative;
 - b) note in merito alle formalità della documentazione:
 - b.1) per cartelle delle relazioni descrittive si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A1 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.); non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni; il numero di cartelle e di elaborati di cui alla lettera a), costituisce raccomandazione; in ogni caso è ammessa la compensazione di tale numero tra le relazioni sui diversi sub elementi di valutazione;
 - b.2) le relazioni devono essere sottoscritte da un tecnico abilitato di fiducia dell'offerente e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente su ogni foglio; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate mediante acquisizione dell'immagine;
 - b.3) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto sub. c.2), almeno dall'operatore economico capogruppo;
 - c) non saranno valutate, a insindacabile giudizio dalla commissione aggiudicatrice, i sub criteri delle Offerte Tecniche che:
 - c.1) eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni di cui alla precedente lettera a), b);



esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivocate o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;

- C.2) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
 - C.3) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - C.4) sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili;
- d) l'**Offerta Tecnica** non può:
- d.1) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'**Offerta Economica** o comunque pregiudicarne la segretezza;
 - d.2) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
 - d.3) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - d.4) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere c) oppure d), comporta la non valutazione dell'offerta tecnica da parte della commissione aggiudicatrice;

1. Documentazione Offerta Economica – Temporale*

- a) Mod. B._ Dichiarazione Offerta economica e temporale;
- b) Computo metrico globale estimativo (con i prezzi) in formato A4;
- c) Computo metrico migliorie estimativo (con i prezzi) in formato A4;
- d) Cronoprogramma lavori.

*L'offerta è redatta mediante riduzione percentuale sul tempo di esecuzione delle prestazioni, con le seguenti prescrizioni:

- a) la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre;
- b) il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore;
- c) la riduzione percentuale massima del termine di esecuzione lavori è pari al 30% e, in caso di riduzioni maggiori, il punteggio assegnato sarà sempre quello relativo alla riduzione massima ammissibile del 30%, mentre contrattualmente verrà indicato il numero dei giorni scaturente dalla percentuale offerta.



29. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA:

La valutazione dell'**Offerta tecnica** è effettuata dalla Commissione giudicatrice, nominata ai sensi della normativa vigente

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 comma 1 del decreto legislativo n. 36/2023, applicando il metodo aggregativo- compensatore, che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum_{i=1}^n (W_i \times V(a)_i)$$

Dove:

$C(a)$ = Valutazione della componente qualitativa (offerta tecnica max80 punti);

$\sum_{i=1}^n$ = Sommatoria dei criteri di valutazione

W_i = Punteggio relativo ad ogni singolo sub criterio di valutazione

$V(a)_i$ = Coefficiente della prestazione della componente qualitativa (a) rispetto al singolo sub criterio variabile tra zero ed uno

n = numero totale dei criteri di valutazione

A) QUALORA IL NUMERO DELLE OFFERTE PERVENUTE SIA SUPERIORE A TRE per la determinazione del **coefficiente $V(a)_i$** si farà ricorso alla media dei coefficienti di valutazione compresi tra **ZERO** ed **UNO** determinati sulla base della valutazione di ciascun Commissario con il metodo del **"CONFRONTO A COPPIE" su matrice triangolare.**

Il metodo consisterà nella predisposizione di una matrice triangolare costituita da un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno.

La determinazione dei coefficienti si otterrà confrontando a due a due l'elemento di valutazione di tutti i concorrenti assegnando un punteggio compreso tra uno e sei (scala semantica del confronto a coppie) secondo la scala che segue:

Preferenza Importanza	Definizione	Spiegazione
1	PARITÀ	I due elementi contribuiscono ugualmente all'obiettivo
2	PREFERENZA MINIMA	Leggermente favorito l'elemento i rispetto all'elemento j
3	PREFERENZA PICCOLA	Valutazione Mediamente a favore dell'elemento i rispetto all'elemento j
4	PREFERENZA MEDIA	Valutazione Abbastanza a favore dell'elemento i rispetto all'elemento j



5	PREFERENZA GRANDE	Valutazione Fortemente a favore dell'elemento i rispetto all'elemento j
6	PREFERENZA MASSIMA	Valutazione Enormemente a favore dell'elemento i rispetto all'elemento j

Completato il confronto ogni Commissario, somma i punti attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti (compresi tra zero ed uno) attribuendo il valore “1” all’offerta che ha ottenuto il valore più alto e proporzionando ad esso il valore ottenuto dalle altre offerte.

Le medie dei coefficienti determinati da ogni Commissario vengono trasformate in **coefficienti definitivi** (compresi tra zero ed uno) riportando al valore “1” la media più alta e riparametrando e rapportato all’unità in maniera proporzionale le altre medie.

B) QUALORA IL NUMERO DELLE OFFERTE PERVENUTE SIA COMPRESO TRA UNO E TRE per la determinazione del **coefficiente V(a)**i ogni Commissario, rispetto al sub criterio qualitativo preso in considerazione valuta la relativa documentazione ed attribuisce, discrezionalmente, **un coefficiente variabile tra 0 ed 1** secondo la scala che segue:

OTTIMO	da 0,81 a 1,00	La valutazione è enormemente favorevole
DISTINTO	da 0,61 a 0,80	La valutazione è fortemente favorevole
BUONO	da 0,41 a 0,60	La valutazione è abbastanza favorevole
DISCRETO	da 0,21 a 0,40	La valutazione è mediamente favorevole
SUFFICIENTE	da 0,10 a 0,20	La valutazione è leggermente favorevole
INSUFFICIENTE	Da 0,01 a 0,09	La valutazione è modestamente favorevole
NON VALUTABILE	0,00	La valutazione è nulla

Il coefficiente definitivo del sub criterio si ottiene come media dei coefficienti assegnati discrezionalmente da ciascun commissario.

Al concorrente che avrà conseguito la media più alta relativa al sub criterio in esame sarà attribuito il coefficiente “1” per l’assegnazione del coefficiente da assegnare ai restanti concorrenti si procederà riparametrando e rapportato all’unità in maniera proporzionale le medie conseguite con la seguente formula:



$$P(a)_j = \frac{P_{i,j}}{P_{max,j}}$$

dove:

$P(a)_j$ è il coefficiente da assegnare al singolo concorrente (a) relativo a ciascun sub criterio (j);

$P_{i,j}$ è la media della somma attribuita dai commissari al singolo concorrente per il sub criterio;

$P_{max,j}$ è la media più alta della somma dei punteggi attribuiti dai commissari per il sub criterio;

Il punteggio massimo relativo al singolo "sub Criterio Qualitativo" sarà assegnato al concorrente a cui è stato attribuito il coefficiente "1" agli altri concorrenti sarà assegnato il punteggio moltiplicando il coefficiente per il punteggio massimo fissato relativo al sub criterio.

Il punteggio relativo ai "CRITERI QUALITATIVI" (X e X e X) per singolo concorrente è dato dalla sommatoria di tutti i sub criteri che costituiscono criterio qualitativo.

La sommatoria dei punteggi conseguiti da ogni "Criterio Qualitativo" determina il punteggio totale per singolo soggetto partecipante e di cui sarà formata opportuna graduatoria

Riparametrazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento:

- anche nel caso in cui nessuna **Offerta Tecnica** ottenga come punteggio totale il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta **Offerta Tecnica**, non è effettuata alcuna riparametrazione, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull'autonomia dei singoli elementi di valutazione;
- fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5.1.1, lettera f), sono ammesse tutte le **Offerte Tecniche** senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo; pertanto la Stazione appaltante non applica alcuna soglia di sbarramento.

30. Valutazione della Offerta Economica – temporale

30.1 Elemento Prezzo

- l'elemento prezzo ai soli fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori
- al ribasso percentuale sul prezzo:
 - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione non lineare alle offerte intermedie;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:



$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{\max}} \right)^\alpha$$

Dove:

V_i = è il coefficiente dell'offerta-iesima varia riduzione dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo $R_{\max}$ = Ribasso massimo offerto in gara

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza.

L'offerta economica deve essere espressa in ribasso percentuale rispetto all'importo a base d'asta soggetto a ribasso, predisposta preferibilmente secondo il **Modello B** allegato al presente disciplinare di gara, accompagnato da una copia fotostatica leggibile del documento di identità o altro documento di riconoscimento della persona che sottoscrive la dichiarazione.

Il **ribasso percentuale unico** si applica all'importo dei lavori posti a base di gara soggetto a ribasso al netto di I.V.A. ed essere espresso in cifre e in lettere.

In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e gli importi indicati in lettere prevalgono gli importi indicati in lettere.

Le offerte non dovranno presentare cancellazioni o abrasioni che non siano espressamente confermate dal concorrente mediante apposizione della propria firma.

Nelle offerte economiche verranno considerati i primi tre decimali con troncamento senza arrotondamento. Il modello deve contenere la dichiarazione di avere tenuto conto nel formulare la propria offerta:

- a) di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, salvo diverse disposizioni di legge;
- b) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni, a decorrere dalla data ultima di ricevimento delle offerte;
- c) l'indicazione ai sensi dell'art. 108, c. 9, del D. Lgs. n. 36/2023, dei costi della manodopera, dei costi degli oneri aziendali della ditta concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, calcolati in riferimento alla gara in oggetto;
- d) di avere preso atto ed accettato che la Stazione Appaltante si può riservare la facoltà di non procedere all'espletamento della gara e/o alla successiva aggiudicazione senza che il sottoscrittore possa avanzare al riguardo alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta.

Nel caso di parimerito tra due o più operatori economici ai fini dell'aggiudicazione si procederà mediante sorteggio pubblico.

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche in rialzo rispetto a quella a base di gara.



30.2 Elemento Tempo

a) l'elemento tempo è costituito dalla riduzione percentuale sul tempo di esecuzione espresso con le modalità di cui sopra.

b) alla riduzione percentuale sul tempo:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = T_i / T_{max}$$

dove:

V(a)_i è il coefficiente della riduzione dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

T_i è la riduzione dell'offerta in esame;

T_{max} è la massima riduzione offerta (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);

31. PROCEDURA INVIO E RIEPILOGO DELL'OFFERTA

Le imprese invitate dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l'inserimento delle proprie credenziali (e-mail e password) associate all'impresa abilitata.

Fatto ciò, gli operatori economici saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla procedura di gara. Gli operatori economici dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura di gara, inserirla in archivi informatici firmati digitalmente e procedere all'upload degli stessi sul sistema entro il termine previsto nel Bando di gara/disciplinare di gara.

INVIO TELEMATICO DELL'OFFERTA:

FASE 1 – Creazione degli archivi informatici e firma digitale. La documentazione richiesta nella Lettera Invito/disciplinare di gara dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di scadenza della gara previsto nel Bando di gara/disciplinare di gara.

FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa e tecnica. Entro il termine previsto dalla Lettera di invito/disciplinare di gara, le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE - I TUOI INVITI.

Selezionata la procedura di gara, l'impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il procedimento di partecipazione:

- 1) **Inserimento Documentazione Amministrativa:** l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione amministrativa firmata **digitalmente nell'apposita "BUSTA AMMINISTRATIVA"**.



- 2) **Inserimento Documentazione tecnica:** l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione amministrativa firmata **digitalmente nell'apposita "BUSTA OFFERTA TECNICA"**.
- 3) **Inserimento Offerta Economica:** l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente l'offerta economica firmata **digitalmente nell'apposita "BUSTA ECONOMICA"**.
- 4) **Invio Offerta:** completati gli step descritti nei precedenti punti, l'impresa partecipante, entro il termine previsto dalla Lettera Invito/disciplinare di gara, tramite l'apposita funzione "INVIO OFFERTA" potrà procedere all'invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al termine dell'Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato "BUSTA DI GARA TELEMATICA" contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.

32. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.

La valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica verrà effettuata dalla Commissione di gara, una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 50 comma 4 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice)

Si applicherà L'**inversione procedimentale** nelle gare con OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) consente alla stazione appaltante di valutare le offerte tecniche ed economiche *prima* di verificare i requisiti amministrativi dei concorrenti. Regolata dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, accelera le procedure e si applica solo nelle **procedure aperte** e se prevista nel bando di gara. [\[1, 2, 3, 4\]](#)

La procedura si articola nei seguenti passaggi:

6. **Presentazione delle offerte:** I partecipanti caricano busta amministrativa, offerta tecnica ed economica.
7. **Esame delle offerte:** La commissione valuta l'offerta tecnica ed economica prima di controllare i documenti amministrativi di chiunque.
8. **Graduatoria provvisoria:** Si stila una classifica provvisoria basata sui punteggi assegnati.
9. **Verifica requisiti:** I controlli sull'assenza di motivi di esclusione e sul possesso dei requisiti di qualificazione si effettuano solo sul **primo classificato** (e a campione o scorrimento su altri, se previsto).
10. **Aggiudicazione:** Se i controlli hanno esito positivo, si procede con l'aggiudicazione definitiva. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

33.1 ESAME DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione giudicatrice:



- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'**Offerta Tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;

33.2 APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, in **seduta pubblica**, procede all'apertura telematica dell'**Offerta Economica**, procedendo all'apertura dei file in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa a:
- incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
 - incidenza percentuale dei propri costi del personale rispetto all'importo offerto depurato dagli oneri di sicurezza;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;

34. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara, procedendo, in possesso di tutti gli atti e documenti di gara, ai successivi adempimenti.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara, effettuata mediante l'acquisizione dei relativi documenti che avverrà attraverso l'utilizzo del sistema Fvoe (Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico), ed è immediatamente efficace. In caso di esito



negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente la stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia - **Comunicazione o Informazione antimafia**). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis e 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Per la stipula del contratto, comunque, si procederà secondo quanto dettato dall'art. 18 del codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

35. VISIONE PREZZI:

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al *cinque per cento*, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'*ottanta per cento* della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici indicati all'art. 60 comma 3 lett. b del codice.

36. ALTRE INFORMAZIONI:

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione per qualsiasi motivo, compreso il verificarsi di vizi procedurali o motivazioni di carattere finanziario; nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di tale evenienza.

L'appalto potrà essere aggiudicato anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta relativa allo



stesso, purché detta offerta risulti valida e conveniente.

Le norme di partecipazione alla gara pubblica in oggetto, le condizioni e le modalità di ammissione dei concorrenti nonché i requisiti giuridici, tecnici ed economici sono disciplinati in modo dettagliato nel disciplinare di gara, nella modulistica allegata al presente bando e nel capitolato speciale d'appalto.

37. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", come modificato dall'art. 209 del D.Lgs. 36/2023 gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Catania.

Per l'impugnazione degli atti di cui al presente paragrafo, il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di 30 (trenta) giorni.

Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Catania, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale: Accordo bonario

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 210 del D.Lgs. 36/2023, per i lavori pubblici previsti nel presente appalto, si applica il procedimento dell'accordo bonario disciplinato dal citato articolo.

38. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalle altre leggi regolanti la disciplina degli appalti, e/o a soggetti privati ove previsto da norme di legge o di regolamento.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003.

Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio della stazione appaltante e sulla piattaforma informatica comune ACI SANT'ANTONIO raggiungibile tramite il link: <https://acisantantonio.tuttogare.it/>, nonché nelle altre forme previste dalla Legge.

39. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:



Responsabile del Procedimento della Gara (RUP – Stazione Appaltante Ausiliaria)

Ing. Eugenio Luigi Benedetto Ciano Responsabile del III Settore – Lavori Pubblici Comune di Aci Sant'Antonio

Responsabile Unico del Progetto (RUP – Comune Ausiliato)

Geom. Giuseppe Basile Responsabile dell'Area Tecnica Comune di Camporotondo Etneo

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO II RUP DELLA GARA

Dott. Ing. Ciano Eugenio

COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO
Protocollo Arrivo N. 10558/2026 del 16-07-2026
Allegato 1 - Class. 14.1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente